



COMUNE di CALVI RISORTA

Provincia di Caserta

ORIGINALE

Al Al Sindaco
All'Ufficio Segreteria
All'Ufficio Ragioneria
Al Responsabile Albo
Al Segretario Comunale

Registro Generale n. 380

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

Registro Interno n. 187 DEL 18-08-2015

Oggetto: Provvedimenti in ordine al servizio di igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti affidato temporaneamente alla ditta IMPRESUD s.r.l., P. IVA 02333350615, con sede in Caserta alla Via Tanucci 89.

L'anno duemilaquindici addì diciotto del mese di agosto, presso i locali del Settore Tecnico,
Visto il decreto a firma del Sindaco prot n. 7598 del 09.07.2015;
Vista la legge 241/1990 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000, art. 107 comma 3 lettera d)n ;

Premesso che

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 22.10.2014 è stato approvato il Bilancio per l'esercizio finanziario 2014;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 05.11.2014, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG per l'anno 2014;

con deliberazione di giunta comunale n. 2 del 09.01.2015 sono state assegnate in via provvisoria le risorse finanziarie aqi responsabili dei settori , confermando il PEG approvato con la citata deliberazione di Giunta comunale n. 134 del 05.11.2014;

Il Responsabile del servizio in epigrafe, Caparco Giuseppe

Adotta la seguente

DETERMINAZIONE

Premesso che:

- con determinazione del responsabile del settore tecnico-lavori pubblici n. 207 del 26.03.2013, adottata in attuazione dell'ordinanza sindacale n. 8 del 15.02.2013, è stato

affidato il servizio di igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sul territorio di questo comune, in via temporanea, per il periodo 1° marzo - 30 aprile 2013, alla "Impresud s.r.l." con sede in Caserta, alle condizioni e modalità già praticate in precedenza dal consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta in liquidazione, quali risultanti dal piano tecnico economico per l'anno 2012, allegato alla propria deliberazione n. 11 del 01.03.2012, esecutiva ai sensi di legge, con le modificazioni, indicate nel verbale dell'incontro tenutosi in data 04 marzo 2013 inerente il passaggio di cantiere dei lavoratori interessati al servizio di raccolta integrata dei rifiuti tra il consorzio prima citato e la Impresud s.r.l., e che nell'ordinanza prima indicata si hanno per riportate e trascritte;

- con ordinanza sindacale n. 15 del 30.04.2013 ad oggetto "affidamento del servizio di igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti in via temporanea (dal 1° maggio al 30 giugno 2013) alla ditta Impresud s.r.l. da Caserta", si è disposto "di affidare il servizio di igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, in via temporanea, per il periodo decorrente dalla data di definizione del passaggio di cantiere (successivamente stabilita alla data del 06 marzo 2013) degli operatori del consorzio interessati al cantiere di Calvi Risorta fino al 30 giugno 2013, alla Impresud s.r.l. con sede in Caserta, alle condizioni e modalità già praticate dal Consorzio, quali risultanti dal piano tecnico economico per l'anno 2012, allegato alla deliberazione di giunta comunale n. 11 del 01.03.2012, esecutiva ai sensi di legge", e in attuazione della stessa è stata adottata la determinazione n. 440/2013;
- con ordinanza sindacale n. 27 del 28.06.2013 ad oggetto "affidamento del servizio di igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti in via temporanea (dal 1° luglio al 31 dicembre 2013) alla ditta Impresud s.r.l. da Caserta", si è disposto "di affidare il servizio di igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, in via temporanea, per il periodo decorrente dalla data di definizione del passaggio di cantiere (successivamente stabilita alla data del 06 marzo 2013) degli operatori del consorzio interessati al cantiere di Calvi Risorta fino al 31 dicembre 2013, alla Impresud s.r.l. con sede in Caserta, alle condizioni e modalità già praticate dal Consorzio, quali risultanti dal piano tecnico economico per l'anno 2012, allegato alla deliberazione di giunta comunale n. 11 del 01.03.2012, esecutiva ai sensi di legge." e in attuazione della stessa è stata adottata la determinazione n. 441/2013;
- tale affidamento è stato prorogato con successive determinazioni:
 - n. 32 del 17.01.2014 – sulla base di quanto disposto dalla giunta comunale con deliberazione n. 162 del 30.12.2013 – per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2014;
 - n. 348/2014 – sulla base di quanto disposto dalla giunta comunale con deliberazione n. 76/2014 – per il periodo dal 1° luglio al 30/09/2014;
 - n. 428/2014 per il periodo dal 1/10/2014 al 31/12/2014;
 - n. 591/2014 per il periodo dal 1/1/2015 al 30/06/2015;
 - n. 307/2015 per il periodo dal 1/7/2015 al 31/12/2015;
- con determinazione n. 507/2013, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, si affidava il servizio di smaltimento della frazione umido-organico sul territorio comunale, per il periodo dal 1/8/2013 al 31/12/2013, alla ditta Impresud s.r.l. e che tale affidamento è stato prorogato, da ultimo con la determinazione n. 308/2015 per il periodo dal 1/7/2015 al 31/12/2015;
- con determinazione n. 511/2013, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, si affidava il servizio di smaltimento dei rifiuti multimateriali, non pericolosi e pericolosi, sul territorio comunale, per il periodo dal 1/8/2013 al 31/12/2013, alla ditta Impresud s.r.l. e che tale affidamento è stato prorogato, da ultimo con la determinazione n. 309/2015 per il periodo dal 1/7/2015 al 31/12/2015;

Vista la nota della Prefettura-UTG di Caserta prot. n. 0045671 del 13/08/2015, acquisita al prot. del comune n. 8945 del 13/08/2015, con cui si comunicava il rigetto della domanda di iscrizione della società "IMPRESUD s.r.l.", con sede in Caserta alla Via Tanucci 89,

nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta "white list"), istituito per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, tra cui quelle relative a "trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi";

Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 101 del 17/08/2015, con la quale venivano fornite direttive allo scrivente responsabile ad interim del settore UTC-LL.PP. nel senso di provvedere con urgenza ai conseguenti atti di gestione garantendo comunque, trattandosi di servizio essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico e per quanto tecnicamente possibile, sia il rispetto delle disposizioni del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che la continuità del servizio di igiene urbana sul territorio comunale e l'invarianza dei costi dello stesso;

Considerato che:

- con deliberazione del commissario prefettizio n. 13 del 17/02/2009, assunta con i poteri della giunta comunale, è stata approvata la sottoscrizione, da parte del comune di Calvi Risorta, del cosiddetto "Protocollo di legalità" il quale prevede:
 1. all'articolo 3 che la stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidate le forniture e servizi "sensibili" (tra i quali anche quelli relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti) indipendentemente dal valore degli stessi;
 2. all'articolo 6, comma 1, che la stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara o, comunque, in sede di stipula del contratto, un serie di clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate, tra le quali la clausola n. 4 in base alla quale l'impresa dichiara *"...di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub contratto, informazioni interdittive di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse; qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione dell'informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile..."*;
- con nota raccomandata A/R prot. n. 3534 del 21/03/2013 e prot. n. 3577 del 25/03/2013, il responsabile del settore UTC-Lavori Pubblici provvedeva a richiedere alla Prefettura-UTG di Caserta, in osservanza delle disposizioni dettate dall'articolo 3, comma 1, di detto protocollo, l'informativa antimafia nei confronti della ditta "Impresud s.r.l." prevista dall'articolo 10 del D.P.R. n. 252/98;
- in esito a tale istanza perveniva la nota della Prefettura-UTG di Caserta prot. 14059 del 05/04/2013, acquisita al prot. 5843 del 16/05/2013, con la quale si specifica che *"nei confronti della società "Impresud s.r.l." con sede in Caserta...allo stato degli accertamenti non sussistono le cause interdittive di cui all'art. 4 del d. lgs. 8/8/1994, n. 490 e di cui all'art. 10 della legge 575/65"*;

Rilevato tuttavia che la citata clausola n. 4 prevista dall'articolo 6, comma 1, del "protocollo di legalità" non risulta, da documentazione agli atti, mai essere stata espressamente portata a conoscenza, accettata e sottoscritta dalla ditta "Impresud s.r.l.", affidataria in via

temporanea del servizio, e che in ogni caso la stessa, per il principio di gerarchia delle fonti, non può operare in presenza di norme di legge contrarie, come quella di seguito indicata;

Visto il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e le nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ed in particolare l'articolo 94 "effetti delle informazioni del prefetto" il quale prevede:

- al comma 2 che: *"Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite";*
- al successivo comma 3 che: *"I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi";*
- al comma 4, infine, che: *"Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione";*

Ritenuto pertanto, nel caso di specie, che possa ritenersi senz'altro operante la disposizione di cui al comma 3, dell'articolo 94 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto il servizio affidato in via temporanea è da ritenersi essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico – visto che, in caso di interruzione, specie nei mesi estivi, potrebbero determinarsi emergenze di natura igienico-sanitarie sul territorio – ed il soggetto che lo fornisce non può essere sostituito in tempi rapidi, visto anche il periodo e la necessità di interpellare più ditte – verificandone i requisiti morali ed acquisendo le necessarie informazioni antimafia, anche mediante utilizzo delle "white list" istituite, per i servizi in parola, presso le Prefetture-UTG di Governo – che possano garantire, nelle more della conclusione della gara in corso, una invarianza nel costo del servizio nonché il passaggio di cantiere con i dipendenti della Impresud s.r.l., già in carico al Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione;

Visto altresì l'articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 18 aprile 2013, pubblicato nella GURI n. 164 del 15/07/2013, rubricato "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190", il quale prevede che l'iscrizione in detti elenchi è su base volontaria;

Richiamato l'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale dispone che *"In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, per le attività indicate all'articolo 1, comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012, procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui e' stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n.159 del 2011"*;

Vista la segnalazione n. 1/2015 del 21/01/2015, emessa dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale richiede che *"per le imprese che svolgono le attività maggiormente"*

esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, sarebbe opportuno valutare di modificare il d.p.c.m. 18 aprile 2013, nel senso di prevedere espressamente l'obbligatorietà dell'iscrizione negli elenchi di che trattasi, in attuazione della novella normativa introdotta dal combinato disposto dei commi 1 e 2, dell'art. 29, del d.l. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, salvo ogni altra modifica dello stesso comma 52, art. 1, della legge 190/2012 nel senso di esplicitare l'obbligo di iscrizione nei citati elenchi per le imprese che svolgono le attività di cui al richiamato comma 53";

Visto l'articolo 11-bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, rubricato "Disposizioni in materia di economia legale" in base al quale "*Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, continuano ad applicarsi fino all'attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, nel termine stabilito dall'articolo 99, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni*";

Dato perciò atto che, allo stato, la fase transitoria regolata dal decreto n. 90/2014, scaduta lo scorso 25 giugno, è stata riaperta fino alla nascita della Banca dati della documentazione antimafia (prevista a gennaio 2016), rendendo pertanto nuovamente facoltativa, fino a quel momento, l'iscrizione delle ditte negli elenchi di cui al comma 52 dell'articolo 1, della legge n. 190/2012;

Preso atto della necessità, formulata dalla giunta comunale con la deliberazione n. 101 del 17/08/2015, di provvedere ad assicurare comunque l'erogazione del servizio di igiene urbana, con le garanzie che il carattere di estrema delicatezza e importanza connesso allo stesso richiede, trattandosi di servizio essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, e per quanto tecnicamente possibile, sia il rispetto delle disposizioni del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che la continuità del servizio di igiene urbana sul territorio comunale e l'invarianza dei costi dello stesso;

Considerato che:

- con deliberazione della giunta comunale n. 98 del 26/09/2014 venivano approvati gli elaborati tecnici relativi alla redazione del nuovo piano della raccolta differenziata volto a strutturare la tipologia del servizio da offrire alla cittadinanza per i prossimi cinque anni;
- con determinazione dirigenziale n. 124/UTC del 25/05/2015, reg. gen. n. 251, veniva indetta una gara di appalto per il servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani anni 2015/2020 – sulla cui base, nelle more del suo espletamento, veniva effettuata una proroga tecnica del servizio di igiene urbana con le determinazioni prima citate n. 307, 308 e 309/2015 – la cui aggiudicazione, in via provvisoria, stando a notizie assunte dal RUP, ing. Davide Ferriello, è prevista nella prima decade del mese di settembre p.v., mentre l'esecuzione anticipata dello stesso per motivi di urgenza potrebbe avvenire già nella seconda decade del mese di settembre 2015;

Richiamate le determinazioni n. 307, 308 e 309 del 26/06/2015, con le quali veniva disposta la proroga, in via temporanea, dell'affidamento del servizio di igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti, di smaltimento della frazione umido-organica e dei multimateriali, pericolosi e non, per mesi sei, con decorrenza dal 1° luglio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, e, comunque, se precedente, fino al definitivo affidamento del detto servizio a seguito della gara in espletamento, alla Impresud s.r.l. con sede in Caserta, alle condizioni e modalità già praticate in precedenza;

Ravvisato che la direttiva formulata dalla giunta comunale possa essere garantita, nel rispetto del quadro legislativo prima rappresentato, mediante:

- la prosecuzione, da parte della Impresud s.r.l., del servizio affidato in via temporanea con le determinazioni nn. 307, 308 e 309/2015 – sulla base del disposto dell'articolo 94,

comma 3, del d. lgs. n. 159/2011 – non fino al 31/12/2015, come inizialmente disposto, ma fino all'affidamento in via definitiva del predetto servizio in esito alle risultanze della gara, in corso di espletamento, indetta con determinazione n. 251/2015;

- una direttiva formulata al RUP, ing. Davide Ferriello, affinché provveda:
 - ad accelerare, per quanto tecnicamente possibile, la procedura di gara in corso, valutando la possibilità di una esecuzione anticipata dello stesso a partire dalla seconda decade del mese di settembre 2015;
 - esperire, nelle more, una gara a mezzo cottimo fiduciario al fine di individuare una ditta, provvista di tutti i requisiti di ordine morale e delle prescritte certificazioni antimafia, che possa garantire la prosecuzione del servizio, ad invarianza di costi, nel caso in cui, per motivi vari, la procedura di gara e l'affidamento definitivo del servizio dovesse protrarsi oltre il mese di settembre p.v.;

DETERMINA

in base alle motivazioni riportate in narrativa:

1) di prendere atto della nota della Prefettura-UTG di Caserta prot. n. 0045671 del 13/08/2015, acquisita al prot. del comune n. 8945 del 13/08/2015, con cui si comunicava il rigetto della domanda di iscrizione della società "IMPRESUD s.r.l.", con sede in Caserta alla Via Tanucci 89, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta "white list"), istituito per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, tra cui quelle relative a "trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi";

2) di prendere altresì atto della direttiva formulata dalla giunta comunale con deliberazione n. 101 del 17/08/2015 e di disporre, in esecuzione della stessa la prosecuzione, da parte della Impresud s.r.l., del servizio affidato in via temporanea con le determinazioni nn. 307, 308 e 309/2015 – sulla base del disposto dell'articolo 94, comma 3, del d. lgs. n. 159/2011 – non fino al 31/12/2015, come inizialmente disposto, ma fino all'affidamento in via definitiva del predetto servizio in esito alle risultanze della gara, in corso di espletamento, indetta con determinazione n. 251/2015, come peraltro previsto al punto 1 del dispositivo delle stesse;

3) di formulare allo scopo apposita direttiva al RUP, dott. ing. Davide Ferriello, affinché provveda:

- a. ad accelerare, per quanto tecnicamente possibile, la procedura di gara avviata con determinazione n. 251/2015, valutando la possibilità di una esecuzione anticipata dello stesso a partire dalla seconda decade del mese di settembre 2015;
- b. esperire, nelle more, una gara a mezzo cottimo fiduciario, alla stregua di quanto previsto dal vigente regolamento in materia approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 4.8.2009, al fine di individuare una ditta, provvista di tutti i requisiti di ordine morale e delle prescritte certificazioni antimafia che possa garantire la prosecuzione del servizio, ad invarianza di costi, nel caso in cui, per motivi vari, la procedura di gara, ed il conseguente affidamento in via definitiva del servizio, dovesse protrarsi oltre il mese di settembre p.v.;

4) di dare atto che trattandosi di servizio essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, e che il soggetto che lo fornisce non è sostituibile in tempi rapidi, risulta applicabile, nel caso di specie, il disposto del comma 3, dell'articolo 94, del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per cui l'ente non è tenuto all'immediata applicazione della revoca o del recesso previsto dal comma 2 del citato articolo 94;

5) di comunicare la presente determinazione alla ditta "Impresud s.r.l.", affidataria in via temporanea del servizio di igiene urbana.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe Caparco

Parere ai sensi dell'articolo 147 bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa inerente la presente determinazione si esprime parere favorevole

Calvi Risorta, li 18-08-15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe Caparco

Visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 151, comma 4, e dell'articolo 147 bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, quale parere favorevole per la regolarità contabile e attestante la copertura finanziaria della presente determinazione , che in data odierna diventa esecutiva

IMPEGNO N _____ DEL _____

Calvi Risorta, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA'

DOTT. GENNARO VENTRIGLIA